

«Vietato fermare l'alimentazione»

La proposta del Pdl al Senato - Sacconi: il vuoto normativo va colmato al più presto

COME FUNZIONA IL TESTAMENTO BIOLOGICO

1 UNA DICHIARAZIONE CHE DURA TRE ANNI

Forma e durata

La «Dichiarazione anticipata di trattamento» (Dat) è redatta in forma scritta, da persona maggiorenne, in piena capacità di intendere e volere, ed è accolta da un notaio a titolo gratuito che ne certifica l'autenticità. Alla sua redazione interviene un medico che la sottoscrive. La «Dat», sempre revocabile e modificabile, ha validità di tre anni ed è conservata in un apposito registro presso il Consiglio nazionale del notariato. La «Dat» viene inserita nella cartella clinica quando assume rilievo da un punto di vista medico.

2 NO A INDICAZIONI SULL'EUTANASIA

Contenuti

Il cittadino può esprimere il proprio orientamento su terapie e trattamenti di fine vita in previsione di una eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e volere. Ma non può inserire indicazioni finalizzate all'eutanasia attiva e omissiva. L'alimentazione e l'idratazione sono delle forme di «sostegno vitale» e sono finalizzate ad alleviare le sofferenze, per questo non possono mai formare oggetto della «Dichiarazione anticipata di trattamento».

3 QUANDO IL MEDICO PUÒ OPPORSI

Ruolo del medico

Il medico può disattendere la «Dat», sentito il fiduciario, qualora non sia più corrispondente agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, motivando la decisione nella cartella clinica. In caso di controversia tra fiduciario e medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici (medico legale, neurofisiologo, neuroradiologo, medico curante e specialista della patologia) designato dalla direzione della struttura di ricovero.

4 UN GARANTE PER LE VOLONTÀ

Fiduciario

È prevista la nomina di un fiduciario che, in collaborazione con il medico curante, si impegna a fare in modo che si tenga conto delle indicazioni sottoscritte dal paziente e a vigilare sul rischio di accanimento terapeutico. Il fiduciario appone la propria firma nella dichiarazione e può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente al dichiarante o, in caso non fosse capace di intendere e volere, al medico responsabile del trattamento sanitario.

Marzio Bartoloni

Una legge perché non si ripetano mai più altri casi come quelli di Eluana Englaro. E per scrivere nero su bianco una volta per tutte che non si può staccare il sondino a chi è in stato vegetativo: il contrario di quanto deciso dalla Cassazione e prima ancora dalla Corte d'appello di Milano per Eluana. L'alimentazione e l'idratazione sono infatti «sostegni vitali» e non terapie rifiutabili: così dice, senza giri di parole, il cuore del disegno di legge sul testamento biologico promosso dalla maggioranza (con qualche piccolo mal di pancia) e da ieri all'esame del Senato in commissione Igiene e Sanità. Dieci articoli in tutto - l'atteso testo unico nasce da ben 10 Ddl - per difendere con nettezza l'inviolabilità della vita e «non lasciare più a magistrati e presidenti delle Regio-

ni la possibilità di decidere sulla fine della vita delle persone», avverte il relatore Raffaele Calabro (Pdl), che nei mesi scorsi ha lavorato per trovare una difficile «quadra».

Il caso Englaro ha, insomma, lasciato il segno e la maggioranza ha deciso di accelerare: «Serve una legge al più presto» - ha ribadito, ieri, il ministro del Welfare, Maurizio Sacconi -, perché è evidente che si è prodotto un vuoto legislativo». Ma se il Pdl arriva piuttosto compatto all'appuntamento, il Pd sembra scricchiolare subito: da una parte c'è chi è pronto alle barricate, come il senatore Ignazio Marino («questa legge porterà ad un enorme numero di conflitti in tribunale e davanti alla Corte costituzionale»), dall'altra c'è chi è invece pronto a prendere le distanze dall'«orientamento prevalente» sul testamento biologico definito nei giorni scorsi dal

Partito democratico. Tanto che già ieri nove senatori del Pd hanno strizzato l'occhio alla maggioranza definendo il testo appena presentato come una «buona sintesi».

Il Ddl pianta una serie di paletti ben precisi per chi deciderà di scrivere le «Dat», le «Dichiarazioni anticipate di trattamento» (una dizione preferita a quella di testamento biologico). A partire dal divieto assoluto di ogni forma di eutanasia «attiva o omissiva» perché il diritto alla vita - recita il primo articolo del Ddl - è inviolabile e indisponibile, «anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e volere». Il paziente potrà dunque scrivere, con l'aiuto del medico, una dichiarazione che sarà raccolta «a titolo gratuito» dal notaio con la quale chiedere il rifiuto di terapie e trattamenti di fine vita nel ca-

so in cui perdesse la propria capacità di intendere e volere. Ma con un preciso vincolo: non potrà dire no all'alimentazione forzata perché non si tratta di terapia, bensì di «sostegno vitale». La «Dat» avrà una validità di 3 anni e potrà essere rinnovata, revocata o modificata. E soprattutto non sarà obbligatoria e tantomeno vincolante per il medico che potrà decidere diversamente motivandolo, però, sulla cartella clinica. L'ultima parola spetta, insomma, al camice bianco che non è tenuto a eseguire «prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico».

«È un testo equilibrato e credo che potrà conquistare ampi consensi anche dall'opposizione», spiega il relatore Calabro. Che si dice ottimista anche sui tempi: «Andremo in aula in primavera per chiudere al Senato entro l'estate».